

L'onorevole Possenti aveva già anticipata questa opinione della Commissione con un esempio materiale. Io mi permetto di ripeterlo, perchè esso qualifica meglio il pensiero della Commissione. Se noi abbiamo una casa del valore stimato di 150,000 lire, qual è l'operazione che dobbiamo fare onde stabilire la regola indicata nell'articolo 34? Cominciamo a dedurre la metà del valore, perchè la casa sia posta nelle condizioni di garanzia voluta da quell'articolo; deducendo da 150,000 lire la metà, avremo 75,000 lire.

Fatta questa deduzione si può dire che quelle 75,000 lire rappresentano il vero valore cauzionale della casa secondo le regole stabilite dall'articolo; quindi, se su questa casa noi troviamo iscritto un peso, un'ipoteca di 50,000 lire, è certo che il valore cauzionale della casa rispettivamente alla cauzione da darsi dall'esattore non potrà essere maggiore della differenza tra l'ipoteca iscritta ed il valore stabilito, ossia di 25,000 lire. Invece, se si fosse accettato l'emendamento, che sulle prime sembrava accettabile, dell'onorevole Brunetti, si sarebbe venuto ad una conclusione contraria, poichè, siccome la deduzione dell'ipoteca si sarebbe fatta sul valore complessivo, non ancora ridotto a valore cauzionale, sarebbe accaduto che da 150,000 lire levandone 50,000 d'ipoteca iscritta, si avrebbe avuto un valore di 100,000 lire, rappresentante il valore cauzionale quando fosse ridotto alla metà. Quindi quella stessa casa, secondo l'emendamento di ieri, avrebbe potuto darsi in cauzione per 50,000 anzichè per 25,000 lire, come viene calcolato oggi.

Questa ragione mi pare che spieghi sufficientemente la titubanza di ieri della Commissione e la certezza in cui ora si trova. La Commissione crederebbe inutile qualunque aggiunta all'articolo, perchè l'articolo, come è determinato, non può lasciare il dubbio. Siccome però questo dubbio si è elevato dall'onorevole Brunetti, potrebbe forse ammettersi un'aggiunta e la Commissione la propone perchè spiega meglio il concetto. Dopo le parole: « i terreni non si ammettono che per due terzi del loro valore, ed i fabbricati per la metà, » s'aggiungerebbe: « sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte. »

(Segue una breve pausa.)

**PRESIDENTE.** Dopo le parole « per la metà, » con cui finisce il secondo comma dell'articolo 34, la Commissione propone di aggiungere le seguenti: « e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte. »

**BRUNETTI.** Parmi che l'articolo modificato a questo modo dalla Commissione avvalorì le obiezioni che ho avuto l'onore di rassegnare alla Camera. L'articolo 34, quale era redatto ieri e quale si trova nel disegno di legge, lasciava l'equivoco che lo stabile ridotto ai due terzi od alla metà, secondo che si trattasse di terreni rustici o di fabbricati, senza che si deducessero i de-

biti ipotecari, anzichè presentare una maggiore garanzia, presentava una garanzia minore.

Da cotesta questione ne sorse un'altra sul come e sul quando si avessero a dedurre i debiti ipotecari. Da principio, prima, cioè, che gli stabili sieno ridotti ai due terzi od alla metà, naturalmente l'ipoteca influirebbe per le sue eventualità a diminuire quella garanzia.

Ora, la Commissione stabilirebbe che la riduzione degli stabili alla metà fosse una riduzione tanto per rispetto alla cauzione che si presenta, quanto per rispetto alla stessa ipoteca, quasi che l'ipoteca fosse considerata ella stessa come una cauzione, come se due cauzioni colpissero il medesimo stabile.

Io, per verità, non lo contesto; sebbene questa garanzia mi sembri un po' troppo soverchia. Io non sono dell'idea della Commissione, che vuol molto largheggiare in questa garanzia, ma stando ai concetti della Commissione mi pare che non tenda a diminuirli. Io constato questo fatto, mi perdoni l'onorevole Villa Pernice, che la legittimità di questa seconda opinione è la miglior prova della legittimità della opinione che io emisi ieri.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 34 colle modificazioni fatte dalla Commissione. Lo rileggo:

« Art. 34. La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana.

« La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che potrà essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

« La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre precedente, e viene ammessa sui nove decimi di detto valore. »

Metto ai voti l'articolo così redatto:

(È approvato.)

Passiamo ora all'articolo 39:

« Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono egualmente ripartite per ciascun anno nelle diverse provincie dal ministro delle finanze in quattro rate.

« Entro il mese di dicembre i prefetti pubblicano in ciascun comune l'avviso delle scadenze stabilite per l'anno successivo, indicando l'ammontare delle imposte tanto per la provincia, quanto per i comuni. »

A quest'articolo i deputati Salvoni e Brunetti propongono un emendamento, che consiste nel dire *sei rate*, invece di *quattro rate*.

Il deputato Salvoni ha facoltà di parlare.

**SALVONI.** L'emendamento che ho avuto l'onore di